N. 01380/2015 REG.RIC.



### REPUBBLICA ITALIANA

## Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

### **ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 1380 del 2015, proposto da:

F. Divella S.p.A., rappresentata e difesa dagli avv.ti Vincenzo Caputi Iambrenghi e Annalisa Morgese, con domicilio eletto presso Vincenzo Caputi Iambrenghi, in Bari, Via Abate Eustasio, 5;

#### contro

Città Metropolitana di Bari, rappresentata e difesa dagli avv.ti Rosa Dipierro e Monica Gallo, con domicilio eletto presso Rosa Dipierro, in Bari, Lungomare Nazario Sauro, 29; Comune di Rutigliano, rappresentato e difeso dall'avv. Lorenzo Derobertis, con domicilio eletto presso Lorenzo Derobertis, in Bari, Via Niccolò Pizzoli, 8; Agenzia Regionale Protezione Ambiente (Arpa) - Puglia, Azienda Sanitaria Locale Bari, Conferenza dei Servizi c/o Ufficio Ambiente Città Metropolitana di Bari;

## nei confronti di

Magel di Borracci Nicola & C. S.a.s., rappresentata e difesa dall'avv. Giampaolo Sechi, con domicilio eletto presso Giampaolo Sechi, in Bari, Via Camillo Rosalba,

Comitato Inquinamento Atmosferico Provinciale;

## per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del provvedimento dirigenziale 9 luglio 2015 n. 3969 della Città Metropolitana di Bari, mediante il quale l'Ente ha esteso l'autorizzazione alla emissione nell'atmosfera fuoruscenti dell'attività di lavorazione di materie plastiche in favore di un impianto di nuovo esercizio della ditta Magel di Borracci Nicola & C. s.a.s., in esercizio nel Comune di Rutigliano, strada provinciale per Adelfia, lotto L nc, zona PIP, a ridosso del pastificio Divella, pubblicato all'albo pretorio *on line* della Città Metropolitana di Bari dal 10 al 24 luglio 2015.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Città Metropolitana di Bari, del Comune di Rutigliano e della Magel di Borracci Nicola & C. S.a.s.;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 marzo 2016 il dott. Alfredo Giuseppe Allegretta e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto, ad un sommario esame proprio della presente fase, che l'istanza cautelare possa essere accolta nei limitati termini delle considerazioni che seguono;

Ritenuto, infatti, che debba necessariamente muoversi dal presupposto secondo cui, in base alla attuale legale scienza e conoscenza di questo Giudice, tanto la società F. Divella S.p.A. che la società Magel di Borracci Nicola & C. S.a.s.

appaiono godere di un pari diritto all'esercizio delle proprie rispettive attività di impresa nella zona PIP, strada provinciale per Adelfia, del Comune di Rutigliano; Ritenuto, tuttavia, sul piano del *fumus boni iuris*, che, in base alla prospettazione di parte ricorrente ed in considerazione del procedimento amministrativo di riesame in corso, appare opportuno sospendere il provvedimento impugnato, in stretto ossequio al principio generale di precauzione in materia ambientale e di tutela della salute umana (cfr. art. 3 ter del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, inserito dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, nonché art.,174, comma 2, del Trattato dell'Unione europea, oggi art., 191 paragrafo 2, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea); Ritenuto, altresì, la sussistenza *in re ipsa* del requisito del *periculum in mora*, in considerazione della questione di fatto oggetto di contenzioso e dei rischi individuali e collettivi che essa sottende;

Ritenuto, tuttavia, di dover effettuare un bilanciamento delle posizioni giuridico soggettive in campo, accordando sospensione del provvedimento impugnato solo in via temporanea, fino alla conclusione del procedimento amministrativo di riesame in corso e, comunque, non oltre l'udienza in camera di consiglio del 18 maggio 2016, in applicazione del principio processuale della atipicità della tutela cautelare (cfr. art. 55 c.p.a.);

Ritenuto che, in considerazione della natura e della evidente peculiarità della presente controversia, sussistono gravi ed eccezionali ragioni di equità per compensare le spese della presente fase cautelare;

# P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Bari, Sezione I, accoglie l'istanza cautelare e per l'effetto sospende il provvedimento in oggetto fino alla conclusione del procedimento amministrativo di riesame in corso e, comunque, non oltre l'udienza in camera di consiglio del 18 maggio 2016.

Rinvia la causa all'udienza in camera di consiglio del 18 maggio 2016 per i provvedimenti definitivi relativi alla fase cautelare.

Spese compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 23 marzo 2016 con l'intervento dei magistrati:

Angelo Scafuri, Presidente

Maria Grazia D'Alterio, Referendario

Alfredo Giuseppe Allegretta, Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE** 

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 24/03/2016
IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)